

		
	ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001	

Allegato

Prot. (vedi segnatura)

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo 2" di Vicenza.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Allegato

Handwritten signature: *John F. Kennedy*

Allegato

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale nel corridoio della sede centrale e sul sito istituzionale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

Aut. A. V. C.
Aut. A. V. C.
Aut. A. V. C.

 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca	 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001	
---	---	---

Chiaro

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale, in considerazione delle misure di cui all'art. 31.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'attività di sportello per il pubblico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante (36 ore e 55 minuti) ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

*Aut. Cava
Boris
Daniele*

Chapman

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 e norme successive

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 e l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico e, in ultimo, della rotazione secondo l'anzianità di servizio.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può chiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, previa acquisizione della disponibilità, o se necessario, mediante ordine di servizio scritto.
2. Il dirigente può chiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, previa acquisizione della disponibilità, o se necessario, mediante ordine di servizio scritto.
3. Le modalità di recupero dello straordinario prestato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disposte nelle forme e con l'ordine di seguito indicati:
 - a. recupero permessi brevi previsto dal CCNL;

*Amministratore
Della Scuola
S. Maria*

       		
	ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001	

Quaydine

- b. copertura delle ore dovute alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto
- c. giorni durante la sospensione delle attività didattiche.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichi la seguente condizione:
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali, fatto salvo quanto prevede l'art. 53 del CCNL 2007, sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, salvo urgenze, generalmente con un preavviso di 5 giorni, dalle ore 7:30 alle ore 18:30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme o attraverso la messaggistica istantanea istituzionale.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

*Am. P.
 P. C.
 P. C.
 P. C.
 P. C.*

Chiaro

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

- Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
- Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi, comprensivi delle economie degli anni precedenti, sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **€ 53.519,19 L.d. = € 71.019,96 L.s.**
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva **€ 1.345,62 L.d. = € 1.785,64 L.s.**
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa **€ 3.764,97 L.d. = € 4.996,11 L.s.**
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA **€ 2.054,88 L.d. = € 2.726,82 L.s.**
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **€ 2.354,72 L.d. = € 3.124,71 L.s.**
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti **€ 5.031,33 L.d. = € 6.676,58 L.s.**
 - g) per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge 107/2011 **€ 10.803,77 L.d. = € 14.336,61 L.s.**

*Amministratore
Direttore
Della Scuola*

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

- Quota del DSGA:	€ 3.750,00 L.d. = € 4.976,25 L.s.;
- Quota per sostituzione Dsga:	€ 514,40 L.d. = € 682,61 L.s.;
- Quota per le attività del personale docente:	€ 37.433,64 L.d. = € 49.674,45 L.s. (pari al 76%);
- Quota per le attività del personale ATA:	€ 11.821,15 L.d. = € 15.686,66 L.s. (pari al 24%).

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale docente e ATA in coerenza con il PTOF.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA i fondi presenti nello specifico Progetto del Programma Annuale oltre ad eventuali fondi provenienti da reti o ambito o da altri soggetti Istituzionali pubblici o privati che siano riconosciuti dall'Amministrazione come erogatori di formazione del personale docente ed ATA.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Personale Docente:

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

*Amministratore
Dott. Saverio
Segretario
Dott. Maria Carla*

- a. quota spettante al collaboratore Vicario del DS: € 3.000,00 L.d. = € 3.981,00 L.s. ;
quota spettante al secondo collaboratore € 2.500,00 L.d. = € 3.317,50 L.s. ;
Totale: € 5.500,00 L.d. = € 7.298,50 L.s.

- b. supporto alle attività organizzative con figure individuate dal collegio docenti come coordinatori di plesso.
quota fissa (una tantum per economie a.s. 2019/20): € 1.050,00 L.d. = € 1.393,35 L. s.
quota variabile: € 3.850,00 L.d. = € 5.108,65 L.s.

e per le seguenti commissioni: riciclaggio libri; orario; continuità e curriculum verticale; PTOF e valutazione; regolamento di Disciplina: € 3.850,00 L.d. = € 5.108,65 L.s.;
Totale: € 8.750,00 L.d. = € 11.611,25 L.s.

- c. supporto alla didattica:
coordinatori consiglio di classe € 1.942,50 L.d. = € 2.577,70 L.s.;
coordinatori scuola primaria
(una tantum per economie a.s. 2019/20) € 1.750,00 L.d. = € 2.322,25 L. s.;
coordinatori di dipartimento € 1.050,00 L.d.= € 1.393,35 L.s.;
animatore digitale € 525,00 L.d. = € 696,68 L.s.;
referenti ed. civica, referenti bullismo-cyberbullismo, legalità, Mobility Management Scolastico, ambiente e PES € 1.295,00 L.d. = € 1.718,45 L.s.;
Totale: € 6.562,50 L.d. = € 8.708,44 L.s.

- d. Addetti alla sicurezza € 560,00 L.d. = € 743,12 L.s.;
referenti COVID € 612,50 L.d. = € 812,78 L.s.;
responsabili e preposti mensa € 350,00 L.d. = € 464,45 L.s.;
resp. e preposti ed. fisica, laboratori e palestre € 787,50 L.d. = € 1.045,01 L.s.;
Totale: € 2.310,00 L.d. = € 3.065,37 L.s.

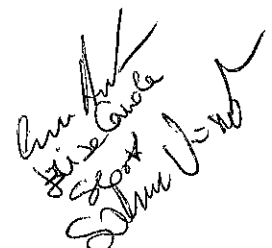
TOTALE PERSONALE DOCENTE: € 23.122,50 L.d. = 30.683,56 L.s.

PROGETTI E FUNZIONI STRUMENTALI:

- e. Progetti P.O.F. € 10.220,00 L.d. = € 13.561,94 L.s.
f. Progetto Aree a rischio € 2.354,72 L.d. = € 3.124,71 L.s.
g. Funzioni strumentali € 3.764,97 L.d. = € 4.996,11 L.s.

TOTALE PROGETTI E FUNZ. STRUMENTALI: € 16.339,69 L.D.= € 21.682,77 L.S.

2. Personale ATA:



Quarantini

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Assistenti Amministrativi

a. intensificazione del carico di lavoro	n. 90 ore	€ 1.305,00
b. sostituzione di colleghi assenti	n. 60 ore	€ 870,00
c. lavoro straordinario non recuperato	n. 30 ore	€ 435,00

Collaboratori scolastici

a. Portineria e centralino	n. 45 ore	€ 562,50
b. Supporto attività didattica e segreteria	n. 90 ore	€ 1.125,00
c. Intensificazione carichi di lavoro	n. 130 ore	€ 1.625,00
d. Spostamento di plesso per sostituzione colleghi assenti	n. 30 ore	€ 375,00
e. Lavoro straordinario autorizzato non recuperato	n. 50 ore	€ 625,00
f. Sorveglianza alunni diversamente abili	n. 63 ore	€ 787,50
g. Intensificazione operazioni di pulizia e sanificazione per contenimento emergenza Covid-19 forfait		€ 4.111,15

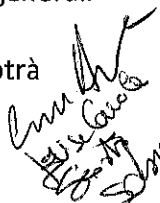
Totale ATA: € 11.821,15 L.d. = € 15.686,66 L.s.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

- La L. 160/2019 recita all'art.1 "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Il dirigente scolastico, ai sensi del c. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo istituito ai sensi dell'art. 1, cc. 126 della suddetta Legge, tuttora vigente.
- Le risorse finanziarie individuate per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2020/21, comprensive delle economie dell'anno precedente, corrispondono a **€ 10.803,77** lordo dipendente (**€ 14.336,60 l.s.**). Per l'a.s. 2020-21 tale risorsa verrà ripartita destinandone il 76 % (pari ad **€ 8.210,87 l.d. = € 10.895,82 l.s.**) per la valorizzazione del merito del personale docente ed il 24% (pari ad **€ 2.592,90 l.d. = € 3.440,78 l.s.**) per la valorizzazione del personale ATA.
- Tali risorse, ai sensi della Legge n. 160/2019, comma 249, sono utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018, i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, c. 127 della L 107/2015, sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali per il personale docente:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 300,00 euro, quello più alto non potrà


 L. 10/10/2020
 S. 10/10/2020

Quarantano

essere superiore a 900,00 euro;

I compensi verranno calcolati privilegiando la partecipazione a progetti di rilevanza nazionale e internazionale; la partecipazione alle commissioni di lavoro individuate all'interno del Collegio Docenti; la partecipazione alla formazione, oltre le attività delle aree didattico-educative, già individuate dalla Commissione di Valutazione, per cui si destinerà l'80% delle risorse per retribuire le evidenze presentate nelle aree A e B e il restante 20% all'area C.

Il personale ATA, nell'ambito dell'intensificazione della prestazione lavorativa o nell'ambito dello straordinario, è valorizzato in base ai seguenti criteri generali:

- Eventuali incarichi aggiuntivi per attività pomeridiane;
- Partecipazione ad attività formative;
- Disponibilità ad eseguire incarichi aggiuntivi per il decoro della scuola.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

- Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati, oltre ai termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, anche per l'eventuale copertura dei giorni prefestivi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

- Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
- Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 900,00 l.d. = € 1.194,30 l.s. per n. 3 unità di personale amministrativo;
- € 1.154,88 l.d. = € 1.532,53 l.s. per n. 4 unità di collaboratori scolastici.

TOTALE: € 2.054,88 L.D. = € 2.726,83 L.S.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

*Amministratore
Dott. S. V. V.*

Manzoni

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 31 Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio, non corrispondente a quanto comunicato, intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

*Amministratore
Legale
G. A.
G. A.*

       	ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001	
--	---	---

Manzoni

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80% di quanto previsto inizialmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

In data 07 giugno 2021

Parte pubblica

Parte Sindacale

Il Dirigente Scolastico
 prof.ssa Teresa Mazzamurro

T. Mazzamurro

RSU *Lis Gub*

RSU *Silvia Vicini*

RSA *Anna Berti*

RSA *Stefano Gatti*

Sindacati Scuola Territoriali

FLC/CGIL _____

CISL SCUOLA _____

UIL SCUOLA _____

SNALS/CONFSAL _____

GILDA/UNAMS _____